

L.R. 12 dicembre 1985, n. 66 (1).
Istituzione della Riserva Naturale Guidata del "Bosco di S. Antonio" (2).

[Art. 1

La riserva naturale del Bosco di S. Antonio è costituita da un bosco di faggio con esemplari giganteschi e secolari così come da schede (12-2) del Gruppo di conservazione natura della Società Botanica Italiana e da allegato cartografico A.

Art. 2

Nella riserva naturale orientale sono consentiti i soli interventi diretti ad orientare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale; è consentita, inoltre, la continuazione delle attività umane tradizionali purché non siano in danno all'ambiente naturale.

L'utilizzazione della riserva per fini culturali, turistico-ambientali e naturalistici, è disciplinata dall'ente cui è affidata la gestione della riserva.

Art. 3

Per la riserva naturale del Bosco di S. Antonio di interesse regionale è formato un Piano il quale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 61 del 1980 e delle vigenti leggi in materia di tutela ambientale:

- a) determina le attività antropiche compatibili con le finalità di tutela ambientale della riserva e ne indica i limiti e le modalità, con riferimento all'edificazione e alle opere di urbanizzazione, alle attività di bonifica, agli insediamenti produttivi esistenti nonché le attività antropiche vietate nella zona di rispetto e i limiti di quelle ammesse;
- b) individua le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente.

Art. 4

Il piano della riserva è adottato dal Comune cui è affidata la gestione della riserva stessa, inviato alla Giunta regionale, da questa verificato, ed approvato dal Consiglio regionale.

Art. 5

La gestione della riserva naturale di interesse regionale è affidata al Comune di Pescocostanzo nel cui ambito territoriale la riserva è ricompresa per intero.

L'ente gestore della riserva si avvale di un Comitato tecnico scientifico, composto da esperti nelle diverse discipline interessate, con compiti di parere e di proposta in ordine alla formulazione ed all'attuazione del piano della riserva naturale, nonché delle spese di realizzazione degli interventi previsti dal piano della riserva, assegnando all'ente indicato dal precedente comma i necessari contributi.

Art. 6

Dal momento in cui è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione la legge istitutiva della riserva e fino a quando sia esecutiva la delibera di adozione del relativo piano e comunque per non oltre due anni, nelle zone comprese nella riserva naturale si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

La delibera, in rapporto alla classificazione della riserva, stabilisce distintamente per l'area sottoposta a tutela e per l'area di rispetto, i divieti applicabili fra quelli di cui al comma successivo.

I divieti riguardano:

- 1) la realizzazione di nuovi edifici nonché gli interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione e l'ammmodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
- 2) l'apertura di nuove strade e la costruzione di infrastrutture in genere;
- 3) l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento;
- 4) l'apertura di nuove cave o torbiere o la riattivazione di quelle inattive e l'estrazione di materiali inerti;
- 5) gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- 6) l'impianto di nuovi campeggi, e/o organizzati o l'ampliamento di quelli esistenti e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- 7) la raccolta o asportazione della flora spontanea;
- 8) la raccolta di fossili minerali e di concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti ecc.);
- 9) gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- 10) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee o comunque gli interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- 11) ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

La Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Pescocostanzo, può autorizzare in via eccezionale interventi in

(1) Pubblicata sul BURA 16 dicembre 1985, n. 13, Straordinario.

(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1, L.R. n. 17 del 1999.

deroga ai divieti di cui ai punti precedenti, necessari per l'esecuzione di opere pubbliche.

Nelle more di approvazione del piano della riserva di cui all'art. 3 è consentita la realizzazione di opere di conservazione e ripristino al cui finanziamento la Regione concorre mediante contributi concessi a norma del successivo articolo.

Art. 7

Alle opere necessarie per la conservazione ed il ripristino dell'ambiente nelle aree incluse nelle riserve naturali provvede l'ente cui è affidata la gestione della riserva, che, a tal fine, utilizza i finanziamenti assegnati dalla Regione e dalla Comunità montana.

In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente nella riserva e di inerzia dell'ente competente, la Giunta regionale adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari, in conformità delle previsioni del piano o, fino all'entrata in vigore di questo, in conformità o anche in deroga alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6.

Art. 8

I piani territoriali di coordinamento comprensoriale che riguardino aree comprese nella Riserva naturale, adeguano le previsioni e le prescrizioni in esse contenute alle esigenze di rispetto della finalità della Riserva naturale e demandano al piano della riserva, nell'ambito degli indirizzi generali ad essi definiti, la disciplina del territorio in esso compreso.

Il piano della riserva si adegua alle previsioni e alle prescrizioni dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove esistono, relative in particolare alle previsioni globali degli insediamenti di rilevanza comprensoriale, alla definizione della rete della viabilità e che non siano incompatibili con le finalità di riserva. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sulle relative modifiche, che interessino le aree comprese nella riserva di interesse generale, deve essere acquisito prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce la stessa.

Le previsioni del piano sono recepite di diritto nei piani regolatori generali e nei piani attuativi del Comune il cui territorio sia in tutto o in parte compreso; sostituiscono le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e sono immediatamente efficaci e vincolati nei confronti di chiunque.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano, il Comune apporta al piano regolatore generale le correzioni conseguenti all'inserimento in esso delle previsioni del piano della riserva.

Il piano della riserva individua zone riservate alle scelte della pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

Per dette zone le previsioni del piano hanno carattere indicativo.

Possono essere individuate nell'ambito del piano le aree da destinare a parco di cui agli artt. 3, lett. c) e 4, punto 5, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 9

In tutto il territorio della riserva si applicano le procedure di valutazione all'impatto ambientale di cui ai successivi commi.

Nelle aree definite a norma del comma precedente, il rilascio della concessione edilizia relativa ai maggiori insediamenti industriali ed artigianali ivi comprese le attività di escavazione e alle grandi infrastrutture pubbliche nonché ad ampliamenti, ristrutturazioni o modifiche di insediamenti esistenti, è subordinato alla prestazione da parte dell'interessato di una dichiarazione di compatibilità ambientale e alla stipulazione di convenzioni o di patto impegnativo unilaterale da trascrivere nei registri immobiliari, che contempra gli elementi essenziali di detta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere convalidata da una attestazione di uno o più esperti iscritti negli albi professionali, che garantiscano, sotto la loro personale responsabilità, l'idoneità delle soluzioni tecniche e degli standard vigenti nell'area per la salvaguardia dell'ambiente.

Il rilascio della concessione edilizia nei casi in cui al secondo comma è subordinato al parere vincolante sulla compatibilità ambientale da parte dell'Ente che gestisce la riserva.

Il piano della riserva definisce le categorie di insediamenti e di infrastrutture cui si applicano le procedure previste dal presente articolo e ogni altra modalità per l'attuazione delle procedure medesime.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in lire 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 171 «Studi ed attuazione di progetti regionali ecc.»:
 - in diminuzione lire 200.000.000;
- Cap. 2638 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 26, tit. II, sez. VIII, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Interventi per la riserva naturale guidata del Bosco di S. Antonio»:
 - in aumento lire 200.000.000.

Allegati (3)]

(3) Gli allegati, che si omettono, contengono schede e materiale cartografico.